

Al Dirigente Settore Finanze
Dr. Giuseppe Di Biase
Sede

e p. c. Al Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio
Ai componenti il Collegio dei Revisori:
Dott. Giuseppe Laurino
laurino.g@odcecfoggiapec.it
Dott. Salvatore Baldassarre
sbaldassarre@legalmail.it
Dott. Mario Massaro
mario.massaro@pec.it

Oggetto: Nota prot. n. 15396 in data 08/05/2015, ad oggetto: PIP D6 -richiesta verifica riaccertamento ordinario del residuo attivo inserito nel Rendiconto di Gestione 2014 nell'allegato "Entrate – revisione residui attivi anno 2014 e precedenti residui attivi alla Risorsa 4.05.1060 e verifica riaccertamento straordinario dello stesso residuo inserito nell'allegato 3 "Elenco dei residui attivi reimputati" alla Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 509 del 30/04/2015 del Settore Lavori Pubblici. **Comunicazione notizie.**

Con nota del 6 maggio 2015, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 7 maggio 2015 al n. 15281, pervenuta all'attenzione della scrivente in data 11 maggio 2015, ad oggetto: **PIP D6 -richiesta verifica riaccertamento ordinario del residuo attivo inserito nel Rendiconto di Gestione 2014 nell'allegato "Entrate – revisione residui attivi anno 2014 e precedenti residui attivi" alla Risorsa 4.05.1060 e verifica riaccertamento straordinario dello stesso residuo inserito nell'allegato 3 "Elenco dei residui attivi reimputati" alla Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 509 del 30/04/2015 del Settore Lavori Pubblici**, indirizzata al sottoscritto Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti, e, per conoscenza, alla S.V., quale Dirigente Settore Finanze, il consigliere comunale Cosimo Pellegrino, per i motivi nella stessa esplicitati, ha, tra l'altro, invitato, relativamente al riaccertamento del residuo in oggetto, a verificare i seguenti aspetti:

"della regolarità contabile del riaccertamento ordinario di tale residuo e di conseguenza della veridicità del Rendiconto 2014 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2015; della regolarità contabile del riaccertamento straordinario di tale residuo riportato nella tabella Allegato 3/LLPP della Determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, manutenzione e ambiente REG.GEN.509 del 30/04/2015;"

"della validità e veridicità del quadro economico e copertura finanziaria dell'investimento PIP D6; della disponibilità in bilancio delle somme versate dagli assegnatari (400.000 euro), alla luce della spesa fatta per espropri con utilizzo di anticipazione di cassa".

Con nota prot. n. 15396 del 08/05/2015, avente pari oggetto, pervenuta all'attenzione della scrivente in data 11 maggio 2015, indirizzata, oltre che al sottoscritto Segretario Generale, a: Dirigente Settore LL.PP. Ing. Sabino Germinario e Collegio dei Revisori dei Conti, la S.V. ha trasmesso, in allegato, "nota del Consigliere Comunale Cosimo Pellegrino con invito a fornire con la massima urgenza i chiarimenti in merito ai quesiti formulati. In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti".

Corre l'obbligo di precisare, in via preliminare, che già in passato la scrivente ha richiamato in più occasioni il Settore Finanze alla corretta osservanza dei principi contabili contenuti nella normativa statale di riferimento nonché nelle norme regolamentari del Comune di Canosa di Puglia (regolamento sui controlli interni, regolamento di contabilità), lamentando la conseguente opacità dei dati e dei sistemi di rilevazione contabili, come noto a tutti i soggetti in indirizzo, destinatari dei



U
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Comune di Canosa di Puglia
Protocollo N. 0016495/2015 del 15/05/2015


referti semestrali sui controlli di regolarità amministrativa (anni: 2013, 2014), alla cui lettura si fa integrale rinvio.

Si ritiene, a seguire, di dovere invece riportare integralmente le norme che attengono alla competenza del dirigente del Settore Finanze, indispensabile per chiarire i termini della questione:

- **Art. 147-bis TUEL (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)** 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 2. OMISSIS 3. OMISSIS;

- **Art. 153 TUEL (Servizio economico-finanziario)** 1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. 2. OMISSIS 3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità. 4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ((, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e)) e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari ((e)) complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. ((87)) 5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. 6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta. 7. OMISSIS AGGIORNAMENTO (87) Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha disposto: - (con l'art. 74, comma 1, numero 7)) che "al comma 4 dell'art. 153, le parole: «annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione»"; - (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

- **Art. 179 TUEL (Accertamento)** 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. ((Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.)) (87) 2. L'accertamento delle entrate avviene ((distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti



attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni)): ((87)) a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese ((del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro",)) in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; ((87)) ((c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;)) ((87)) d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici ((, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui e' previsto l'accertamento per cassa.)) ((87)) 3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente ((, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.)) ((87)) AGGIORNAMENTO (87) Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

- **Art. 189 TUEL Residui attivi 1.** Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata ((esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.)) ((87)) 3. Alla chiusura dell'esercizio ((le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valore dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.)) ((87)) 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori ((entrate)) rispetto alle previsioni ed a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ((87)) AGGIORNAMENTO (87) Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

- **D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 Art. 3 Principi contabili generali e applicati 1.** Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. 3. OMISSIS 4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro



mantenimento.....OMISSIS..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. (4-bis. OMISSIS). 5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito: a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalita' indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1; b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unita' di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo e' determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese gia' impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti e' costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, e' costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, e' determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura. 6. OMISSIS 7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. OMISSIS Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura; b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale



vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione). 8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e' oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e' effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni. 10. OMISSIS. 11 OMISSIS 12. OMISSIS. 13. OMISSIS 14. OMISSIS 15. OMISSIS 16. OMISSIS 17. OMISSIS;

- le modalita' per procedere correttamente alle operazioni di riaccertamento dei residui sono disciplinate dall'Allegato n.4/2 al D.Lgs.118/2011, cui si fa integrale rinvio;

- Art. 13 Il Controllo di regolarità amministrativa del vigente Regolamento comunale sui controlli interni "1. Il controllo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.

2. Nella fase preventiva si estende alle deliberazioni ed alle determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente competente per materia. In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione e della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Il parere di regolarità tecnica è riportato nel testo del provvedimento. 3. OMISSIS 4. OMISSIS 5. OMISSIS"



- Art. 14 Il Controllo di regolarità contabile del vigente Regolamento comunale sui controlli interni “1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il Dirigente del Settore Finanze. Il Dirigente del Settore Finanze verifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio. 2. Esso verifica: a. la disponibilità dello stanziamento di bilancio; b. la corretta imputazione; c. l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione; d. la conformità alle norme fiscali; e. il rispetto delle competenze; f. il rispetto dell'ordinamento contabile; g. il rispetto del regolamento di contabilità; h. l'accertamento dell'entrata; i. la copertura nel bilancio pluriennale; l. la regolarità della documentazione; m. gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 3. Al controllo di regolarità contabile partecipa l'Organo di revisione economico-finanziaria, che verifica le attività di controllo svolte dal Dirigente. Esso redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale. Tale report è trasmesso al Sindaco, al Segretario, ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale.”;

- Art.5 – Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria delle spese del vigente regolamento comunale di contabilità

“1. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza Consiliare e di Giunta Comunale è rilasciato dal Dirigente del Settore Finanze, o suo sostituto, a cui è attribuita la competenza per la funzione svolta, che verificherà le implicazioni di carattere finanziario ed economico.

2. Il parere è rilasciato, di norma, non oltre tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione da parte del Settore proponente, salvo i casi di particolare urgenza in cui il parere è rilasciato entro 24 ore.

3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia favorevole o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con breve e motivata relazione, dal Dirigente del Settore Finanze al Settore proponente entro il termine di cui al precedente comma.

4. Il parere di regolarità contabile, quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione, deve riguardare:

a. L'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;

b. La regolarità della documentazione;

c. La giusta imputazione al bilancio e l'esistenza del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;

d. L'osservanza delle norme fiscali;


e. Ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto.

5. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto ed inserito nell'atto in corso di formazione. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Dirigente Settore Finanze agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

6. Il parere contabile non è richiesto quando la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, nonché sul patrimonio dell'ente.”;

- Art.6 - Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa del vigente regolamento comunale di contabilità

“1. Il Dirigente del Settore finanze, o suo sostituto, appone il visto di controllo e di riscontro sull'idonea documentazione di cui all'art.179 del D. Lgs. n. 267/2000



ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata.

2. Analogamente il Dirigente del Settore finanze o suo sostituto effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto di liquidazione.

3. I controlli del Settore finanze in base all'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 riguardano, in particolare, che:

a. La spesa sia stata preventivamente autorizzata;

b. La somma da liquidare sia disponibile nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto;

c. La fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista fiscale;

d. Siano state effettuate le rilevazioni, nel caso di beni da inventariare;

e. Sia stata regolarmente effettuata la liquidazione tecnica.

4. La liquidazione è l'unico atto necessario quale autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento. Copia della stessa è allegata alla documentazione del mandato.

5. La liquidazione contabile individua i costi e tutte le informazioni necessarie per le registrazioni di contabilità generale ed analitica.

6. Il visto sulla documentazione di spesa ai fini della dichiarazione di regolarità per fornitura, prestazione o altra tipologia di spesa è apposto dal Dirigente del Settore che ha adottato il provvedimento di spesa, o suo sostituto.

7. Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto per qualsiasi ragione, la documentazione è inviata al Settore proponente.

8. I Fornitori dovranno inviare la documentazione contabile esclusivamente ai Settori che hanno ordinato la spesa. Successivamente, il Dirigente che ha ordinato la spesa, o suo sostituto, appone il visto di liquidazione sul documento contabile con l'indicazione del relativo provvedimento di spesa e trasmette tutta la documentazione all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti. I documenti contabili privi dell'indicazione suddetta, saranno ritrasmessi agli emittenti.”;

- Art. 7 - Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del vigente regolamento comunale di contabilità “1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sui provvedimenti di impegno dei Dirigenti dei Settori di cui all'art.151, 4^a comma del D.Lgs. n. 267/2000 è apposto dal Dirigente del Settore finanze o da altro soggetto interno al servizio finanziario da questi delegato allo scopo, o da altro Dirigente sostituto entro 3 giorni dal ricevimento del provvedimento di impegno, riducibili a 24 ore nei casi di particolare urgenza.


2. Il Dirigente del Settore finanze appone il visto attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa anche con riferimento alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese.

3. Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è reso allorché l'entrata sia stata accertata e/o riscossa ai sensi dell'art.179 dell'ordinamento.

4. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria deve limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno emanati.”;

- Art. 8 - Segnalazioni obbligatorie del Dirigente del Settore finanze del vigente regolamento comunale di contabilità

“1. Il Dirigente del Settore finanze è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.



2. È obbligato, altresì, a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
4. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al Sindaco, al Consiglio nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento, entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
5. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193 del D.Lgs.267/00, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta Comunale.
6. Qualora il Consiglio Comunale non provveda nei trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, il Dirigente del Settore Finanze può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria.".

Tutto ciò premesso e considerato, atteso che la S.V ha apposto il parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione conto consuntivo 2014 nonché il visto di regolarità contabile sulla determinazione di riaccertamento straordinario dei residui 2014 del Settore Lavori Pubblici n.509 del 30/04/2015, sopra citate, con la presente La si invita e diffida, quale soggetto competente, ad effettuare le rigorose verifiche del caso, considerato il riverbero negativo derivante da un'operazione di riaccertamento residui, ordinaria e straordinaria, non conforme a legge, provvedendo al rilascio, a conclusione delle stesse, di apposita dichiarazione sul rispetto dei principi e delle norme contabili.

Se, invece, dall'esito delle verifiche richieste si rilevasse la necessità di provvedere con misure cautelari, La si invita e diffida a porre in essere le stesse con la tempestività che il caso richiede, considerata la sanzione connessa alla mancata adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario residui nello stesso giorno e dopo aver deliberato il rendiconto della gestione 2014.

Tanto, per dovere d'ufficio.

Il Segretario Generale
Dr. ssa Maria Teresa Oreste

